



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. 24 DEL 23 FEBBRAIO 2022

OGGETTO: Approvazione del Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022.
Legge 3 febbraio 2011, n. 4.
Decreto n. 44 del 12 aprile 2021

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022 da utilizzare per le attività di controllo degli operatori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e che applicano i disciplinari di produzione integrata del Veneto.

Il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022 costituisce l'aggiornamento del Piano di controllo SQNPI-Veneto 2021 di cui all'allegato A del Decreto della Direzione Agroalimentare n. 44 del 12 aprile 2021.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

VISTO l'articolo 2, comma 3 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, che ha istituito il Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (di seguito: SQNPI), per migliorare la qualità dei prodotti agricoli e alimentari e garantire una maggiore tutela dei consumatori;

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali 8 maggio 2014, che ha istituito l'Organismo tecnico scientifico di produzione integrata (di seguito: OTS) e tre Gruppi specialistici di supporto, costituiti da esperti del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali (di seguito: MIPAAF), delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare n. 44 del 12 aprile 2021, che ha approvato il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2021 (allegato A);

VISTE le Linee guida nazionali per la redazione dei piani di controllo (di seguito: LGNPC) per l'anno 2022, approvate dall'OTS il 16/11/2021 e costituite dal documento "SQNPI adesione gestione controllo/2022" (rev. 11 del 16/11/2021) e dall'allegato n. 1 delle LGNPC (rev. 08 del 16/11/2021);

DATO ATTO della nota prot. n. 67334 del 14/02/2022, con la quale la Direzione Agroalimentare ha comunicato al MIPAAF che il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022 recepirà esclusivamente gli aggiornamenti del Piano di controllo SQNPI di cui all'allegato n. 1 delle LGNPC 2022;

DATO ATTO della mail del 14/02/2022, con la quale il dott. Giovanni Mancinelli, in qualità di referente della Regione del Veneto in seno al Gruppo Tecnico Qualità (di seguito: GTQ) del SQNPI, ha inviato al MIPAAF e ai componenti del GTQ la proposta di Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, redatta in conformità a quanto indicato nella nota prot. n. 67334 del 14/02/2022;

Mod. B - copia

PRESO ATTO della bozza di verbale della riunione del GTQ del SQNPI del 16/02/2022, trasmessa dal MIPAAF con mail del 18/02/2022, con la quale si dà atto della presenza di un errore redazionale al punto 0.0, colonna “ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA” dell’allegato n. 1 delle LGNPC (rev. 08 del 16/11/2021);

PRESO ATTO della nota MIPAAF prot. n. 81668 del 21/02/2022, con la quale è stato trasmesso il parere di conformità emesso il 16/02/2022 dal GTQ del SQNPI, in relazione ai contenuti della nota prot. n. 67334 del 14/02/2022 della Direzione Agroalimentare;

CONSIDERATO che si rende necessario approvare il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da utilizzare per le attività di controllo degli operatori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e che applicano i disciplinari di produzione integrata del Veneto;

DATO ATTO che il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, di cui all’Allegato A al presente provvedimento, recepisce esclusivamente gli aggiornamenti del Piano di controllo SQNPI di cui all’allegato n. 1 delle LGNPC (rev. 08 del 16/11/2021), compresa la correzione dell’errore redazionale al punto 0.0, colonna “ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA” del medesimo;

CONSIDERATO che occorre precisare che il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, costituisce l’aggiornamento del Piano di controllo SQNPI-Veneto 2021, di cui all’allegato A del Decreto della Direzione Agroalimentare n. 44 del 12 aprile 2021;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

1. di approvare il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, da utilizzare per le attività di controllo degli operatori che aderiscono al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) e che applicano i disciplinari di produzione integrata del Veneto;
2. di precisare che il Piano di controllo SQNPI-Veneto 2022, di cui all’**Allegato A** al presente provvedimento, costituisce l’aggiornamento del Piano di controllo SQNPI-Veneto 2021, di cui all’allegato A del Decreto della Direzione Agroalimentare n. 44 del 12 aprile 2021;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Per Il Direttore
dott. Alberto Zannol

Il Direttore Vicario
F.to dott. Alberto Andriolo

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022					TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
0.0	VALUTAZIONE COMPLESSIVA FASE DI COLTIVAZIONE								Azienda singola: esclusione lotto per NCG nei casi espressamente previsti o se somma punteggi NCL, NCM e NCG ≥ 10 . Il valore delle NC con stesso codice della fase di processo, ripetute sulla stessa unità elementare di coltivazione, è pari a $n \times \text{NC} \times \text{valore di gravità}$. OA: vedi paragrafo 8.3.2 delle LGNPC (il declassamento avviene comunque in caso di totale assenza di registrazioni).	Azienda singola: sospensione azienda se il numero di NCG = 5 o somma punteggi NCL, NCM e NCG ≥ 20 . OA: vedi paragrafo 8.3.2 delle LGNPC.	
0.1		Registrazioni		Registrazione trattamenti fitosanitari. La documentazione e le registrazioni prodotte devono essere conservate per almeno 3 anni successivi all'anno di redazione. Nel caso in cui siano utilizzati prodotti fitosanitari per i quali in etichetta è previsto un quantitativo massimo utilizzabile in un arco temporale superiore a tre anni, la registrazione del trattamento deve essere conservata per l'intero arco temporale e per i successivi tre anni. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	Mancato aggiornamento delle registrazioni: 1 = ritardo > 7 giorni 2 = ritardo > 15 giorni 3 = ritardo > 30 giorni dall'effettuazione dell'operazione. In caso di mancata conservazione del registro riferito alle annualità precedenti la gravità è pari a 3.	Assenza completa delle registrazioni: esclusione dell'unità elementare di coltivazione. In caso di mancata conservazione di uno o più dei registri previsti ai punti 0.1, 0.2, 0.3 e 0.4 e riferiti alle annualità precedenti la gravità è pari a 3.		
0.2		Registrazioni		Registrazione fertilizzazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	IDEM 0.1	IDEM 0.1		
0.3		Registrazioni		Registrazione irrigazione. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	IDEM 0.1	IDEM 0.1		
0.4		Registrazioni		Registrazione operazioni colturali. La verifica delle registrazioni delle operazioni colturali sul quaderno di campagna elettronico, entro i termini stabiliti dalla norma, si intende soddisfatta anche a fronte di evidenze desumibili da registri cartacei o e-mail.	CD	100%	√n	IDEM 0.1	IDEM 0.1		

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
			OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)	
0.8	TEMPISTICA DI ADESIONE		Rispetto termini di adesione			CD	100%	100%	Presentazione domanda oltre i termini senza giustificazione tecnica.		Sospensione azienda ai fini della certificazione (marchio) ed eventuale decurtazione del premio da parte della Regione o P.A. competente ai fini ACA.		
0.9	VARIAZIONI REQUISITI IDONEITA'		Comunicazione eventuali variazioni, cessione particelle e cambio destinazione colturale, entro 30 gg.			CD-CI	100%	100%	1				
0.10	IDONEITA' OPERATORE	Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale	Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda		Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'AC possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'ODC procede con l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa NC. Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicicante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		√n	1 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) nel caso in cui la destinazione colturale sia difforme da quella della domanda, ma compresa tra quelle già oggetto di richiesta di certificazione, o di conformità ACA.				
0.11	IDONEITA' OPERATORE	Coerenza di consistenza catastale e indirizzo colturale	Garantire coerenza della consistenza catastale e del piano colturale rispetto a quanto riportato nella domanda		Eventuali incongruenze vanno gestite mediante AC finalizzate ad aggiornare la domanda. Nel caso in cui la formalizzazione dell'AC possa compromettere la tempistica per il rilascio della certificazione o conformità ACA, l'ODC procede con l'allocazione delle particelle interessate in uno o più aggregati-UEC aggiuntivi e l'attribuzione della relativa NC. Nel caso di piano colturale difforme si sottolinea l'importanza di accertare la natura avvicicante o intercalare della coltura, da gestire come riportato al punto 5 della Norma.	CD-CI		√n	3 (indipendentemente dal numero di particelle interessate) nel caso in cui le particelle censite nella domanda non siano riscontrabili o abbiano diversa destinazione colturale rispetto a quelle oggetto di richiesta di certificazione o di conformità ACA.	Esclusione dell'unità elementare di coltivazione in caso di mancata AC o intervento ODC.			
0.12	ASSOLVIMENTO DEGLI OBLIGHI CONTRATTUALI		Pagamento dei corrispettivi dovuti all'ODC		Vedere punto 8.3 della Norma.				Vedere punto 8.3 della Norma.		Vedere punto 8.3 della Norma.		

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
0.13	OSSERVATORIO SQNPI			Publicizzare in qualsivoglia maniera (sito web, cartellonistica, ecc.), l'indirizzo dell'Osservatorio SQNPI		A partire dal 2023 rispetto in forma obbligatoria solo per chi opta per la certificazione facoltativa transitoria.	CD-CI			1			
	IMPEGNI per l'applicazione della disciplina di Produzione integrata												
1	Difesa e controllo delle infestanti			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		1.1		1. Uso di soli prodotti ammessi, vale a dire commercializzabili e non revocati; 2. rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato, in particolare: a. non superare la dose massima ad ettaro indicata per applicazione; b. su colture ammesse; c. sui terreni indicati (ove previsto); d. in corrispondenza delle fasi fenologiche indicate; e. contro le avversità previste; f. nel rispetto dei tempi di carenza.		Normativa cogente. Le NC devono essere notificate con le modalità previste dal SI.	CD o CI	100%	√n	3	SI		
		1.2		Utilizzo di formulati ammessi per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato dal registro trattamenti o durante l'ispezione).		Norme DPI. Le NC non devono essere notificate con le modalità previste dal SI.	CD o CI	100%	√n	2			
		1.2.1		Utilizzo di formulati non autorizzati per lo specifico tipo di impiego nelle norme di coltura (se rilevato con analisi multiresiduali).		IDEM 1.2				3	SI		
		1.3		Rispetto del numero di interventi previsti per sostanza o gruppi di sostanze attive.		IDEM 1.2	CD o CI	100%	√n	2			
		1.4		Rispetto delle dosi e delle modalità di applicazione riportate nelle norme di coltura.		Norme DPI. Registrazione delle quantità di PF utilizzati. Controllo in azienda in termini di bilancio di massa, tenuto conto anche delle scorte di magazzino. Verifica dell'ODC dei documenti fiscali.	CD o CI	100%	√n	2			
		1.6		Rispetto delle soglie di intervento e di altri criteri di intervento vincolanti.		Norme DPI.	CD o CI	100%	√n	1			
		1.7		Rispetto del numero complessivo di interventi per singola avversità.		Norme DPI.	CD o CI	100%	√n	1			
		1.8		Installazione delle trappole e degli altri sistemi di monitoraggio vincolanti.		Norme DPI.	CD o CI	100%	√n	1			
		1.9		Utilizzo volumi di irrorazione maggiori di quelli previsti dal DPI.		Norme DPI.	CD o CI	100%	√n	1			
		1.10		Controllo funzionale e regolazione strumentale macchine irroratrici.		Verificare vigenza dell'autorizzazione del controllo funzionale e regolazione strumentale nel periodo di uso della macchina irroratrice. Verifica da registrazione dei trattamenti.	CD	100%	√n	1 = ritardo ≤ 6 mesi 2 = 6 mesi < ritardo ≤ 12 mesi 3 = ritardo > 12 mesi.		Se la somma dei punteggi delle NC rilevate nelle unità elementari di coltivazione verificate è ≥ 6.	

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022														
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)	
		1.11		Possesso del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari o esecuzione degli interventi da parte di contoterzisti abilitati.		Normativa cogente.	CD o CI	100%	√n	1 = ritardo ≤ 6 mesi 2 = 6 mesi < ritardo ≤ 12 mesi 3 = ritardo > 12 mesi.		Se la somma dei punteggi delle NC rilevate nelle unità elementari di coltivazione verificate è ≥ 6.		
2	Scelta dell'ambiente di coltivazione e vocazionalità			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare										
		2.1		Le caratteristiche pedoclimatiche dell'area di coltivazione devono essere prese in considerazione in riferimento alle esigenze delle colture.		Esempi: carta dei suoli, dati agrometeorologici, liste varietali, relazione tecnica, ecc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.	
		2.2		La scelta dovrà essere particolarmente accurata in caso di nuova introduzione della coltura e/o varietà nell'ambiente di coltivazione.		Esempi: carta dei suoli, dati agrometeorologici, liste varietali, relazione tecnica, ecc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.	
3	Mantenimento dell'agroecosistema naturale			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare										
		3.1		Messa in pratica di tecniche ed interventi volti a rafforzare la biodiversità.		Esempi: ripristino e realizzazione di siepi, nidi artificiali, invasi d'acqua, muretti a secco, inerbimento polifita, sfalcio alternato dei filari ecc. (eventualmente in base a relazione tecnica).	CI	100%	√n	1			Obblighi per alcune colture.	
4	Scelta varietale e materiale di moltiplicazione (vale solo per i nuovi impianti).			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare										
		4.1		Non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).		In regime SQNPI tale obbligo non va verificato in quanto l'Italia ha vietato l'uso di OGM e ha organizzato controlli per verificare tale divieto.	CD	100%	√n	3	SI			
		4.2		Varietà, ecotipi, "piante intere" e portinnesti devono essere scelti in funzione delle specifiche condizioni pedoclimatiche di coltivazione.		Esempi: carta dei suoli, dati agrometeorologici, liste varietali, relazione tecnica, ecc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.	
		4.3		Se il disciplinare indica liste varietali.		Esempi: carta dei suoli, dati agrometeorologici, liste varietali, relazione tecnica, ecc.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.	
		4.4		Il materiale di propagazione deve essere sano e garantito dal punto di vista genetico e deve essere in grado di offrire garanzie fitosanitarie e qualità agronomica.										
			4.4.1	Culture ortive: si deve ricorrere a materiale di categoria "Qualità CE" per le piantine e categoria certificata CE per le sementi. Culture erbacee: si deve ricorrere a semente certificata.		Documento di commercializzazione o certificazione per le sementi.	CD	100%	√n	1				
			4.4.2	Culture arboree: se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato". In assenza dovrà essere impiegato materiale di categoria CAC oppure materiale prodotto secondo norme tecniche più restrittive definite a livello regionale.		Certificati (per i nuovi impianti).	CD	100%	√n	3				
		4.5		L'autoproduzione del materiale di propagazione è vietata ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle LGNTA.		Documenti attestanti l'eventuale autoproduzione e il rispetto delle modalità previste dal DPI.	CD	100%	√n	1				
5	Sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.										
		5.1		Gli eventuali interventi di correzione e di fertilizzazione di fondo devono essere eseguiti nel rispetto dei principi stabiliti al capitolo della fertilizzazione.		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.	

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		5.2		I lavori di sistemazione e preparazione del suolo all'impianto e alla semina devono essere eseguiti con gli obiettivi di salvaguardare e migliorare la fertilità del suolo evitando fenomeni erosivi e di degrado.		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.
		5.3		I lavori vanno definiti in funzione della tipologia del suolo, delle colture interessate, della giacitura, dei rischi di erosione e delle condizioni climatiche.		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.	CD	100%	√n	1			In terreni declivi vietate le sistemazioni a ritocchino (olivo).
		5.4		I lavori devono contribuire a mantenere la struttura, favorendo un'elevata biodiversità della microflora e della microfauna del suolo ed una riduzione dei fenomeni di compattamento, consentendo l'allontanamento delle acque meteoriche in eccesso.		Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.	CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.
6	Avvicendamento culturale			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.									
		6.1		Adesione dell'intera azienda o di unità di produzione omogenee per tipologie di colture: devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, intervallo minimo di rientro della stessa coltura e eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo).		Le informazioni devono essere riportate annualmente. Non sono previste registrazioni per le colture degli anni precedenti all'adesione al sistema.	CD e CI	100%	√n	SAU non conforme: 1 = 3% ≤ SAU < 10% 2 = 10% ≤ SAU < 30% 3 = SAU ≥ 30%.			
		6.2		Per singole colture: devono essere rispettati i vincoli relativi all'avvicendamento stabiliti nei DPI (ristoppio, intervallo minimo di rientro della stessa coltura ed eventuali ulteriori restrizioni alle colture inserite nell'intervallo).		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	SAU non conforme: 1 = 3% ≤ SAU < 10% 2 = 10% ≤ SAU < 30% 3 = SAU ≥ 30%.			
		6.3		Ulteriori limitazioni negli avvicendamenti culturali.		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	SAU non conforme: 1 = 3% ≤ SAU < 10% 2 = 10% ≤ SAU < 30% 3 = SAU ≥ 30%.			
		6.4		Ulteriori norme specifiche per reimpianto di colture arboree.		IDEM 6.1	CD e CI	100%	√n	1			Obbligo per colture frutticole.
7	Semina, trapianto, impianto			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.									
		7.1		Colture annuali e perenni: rispettare le densità di semina e impianto.		Esempi: scheda culturale con indicazione del numero di piante/superficie, ecc.	CI	100%	√n	1			Obblighi per alcune colture.
		7.2		Colture erbacee: impiego dei soli fitoregolatori ammessi (incluse modalità d'impiego).		DPI Veneto	CD	100%	√n	3	SI		Obblighi per cetriolo, cicoria, melanzane, peperone, pomodoro in coltura protetta, radicchio, sedani, orticole IV gamma.
		7.3		Altri obblighi.		DPI Veneto	CI	100%	√n	1			Obblighi per ornamentali arboree arbustive e ornamentali in vaso.
8	Gestione del suolo e pratiche agronomiche per il controllo delle infestanti												
		8.1		Nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30%		In alcuni casi le pendenze sono desumibili dalla cartografia disponibile.	CD o CI						
		8.1.1		Colture erbacee: sono consentite solo tecniche di minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione.		L'ODC verifica sul campo se le prescrizioni sono state rispettate. Effettuare la registrazione.	CD e CI	100%	√n	2			
		8.1.2		Colture arboree: all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali o altre finalizzate alla sola asportazione dei residui dell'impianto arboreo precedente e nella gestione ordinaria dell'inerbimento (anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci).		Idonea registrazione.	CD e CI	100%	√n	2			

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		10.1		Definizione, all'interno di un piano di fertilizzazione aziendale, dei quantitativi max dei macro elementi nutritivi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale (in alternativa: adozione del metodo della "dose standard"). Per le colture poliennali, o comunque in caso di carenze nel terreno, il piano di fertilizzazione può prevedere per P, K e Mg adeguate fertilizzazioni di anticipazione o di arricchimento in fase di impianto. Nel caso in cui non vi siano apporti di fertilizzanti non è richiesta l'esecuzione delle analisi, salvo diversa indicazione delle Regioni. Nota: se previsti da DPI regionali adattare i piani di controllo regionali a gestione interaziendale analisi/piani di fertilizzazione.		Piano di concimazione o scheda "dose standard", in funzione del piano colturale e delle precessioni. Possibilità di gestione mediante software impostati sulla base dei limiti regionali.	CD	100%	√n	3	SI		
		10.2		Nelle zone ordinarie: rispetto dei massimali stabiliti con il piano di fertilizzazione o la scheda "dose standard".		Registrazione delle fertilizzazioni effettuate. Controllo in azienda singola delle scorte di magazzino. L'ODC verifica i documenti fiscali.	CD	100%	√n	Superi del massimale previsto: 1 = supero < 10% 2 = 10% ≤ supero < 20% 3 = supero ≥ 20%.			
		10.3		Nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) è obbligatorio il rispetto dei quantitativi massimi annui stabiliti in applicazione della Direttiva 91/676/CEE. Per fosforo e potassio si applica quanto definito al punto 10.2.		Controllo del registro per la verifica effettiva del calcolo degli elementi distribuiti e del principio attivo utilizzato. Controllo in azienda singola delle scorte di magazzino.	CD	100%	√n	3 = azoto superiore al massimale previsto nelle ZVN.			
		10.4		Esecuzione di analisi del suolo (effettuazione di almeno un'analisi per ciascuna area omogenea dal punto di vista pedologico ed agronomico).									
		10.4.1		Culture erbacee: almeno ogni 5 anni.		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di 1 mese di sfioramento dai parametri di ritardo).	CD	100%	√n	1 = incompletezza parziale 2 = effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità 3 = assenti o effettuate dopo 12 mesi oltre il limite di validità.			
		10.4.2		Culture arboree: all'impianto o, nel caso di impianti già in essere, all'inizio del periodo di adesione alla produzione integrata.		Documenti relativi alle analisi del suolo o riferimenti a carte della fertilità verificando che siano presenti i parametri minimi previsti. La ricevuta di consegna del campione al laboratorio di analisi vale come data di riferimento per le scadenze (per un massimo di 1 mese di sfioramento dai parametri di ritardo).	CD	100%	√n	1 = incompletezza parziale 2 = effettuate entro max 12 mesi oltre il limite di validità 3 = assenti o effettuate dopo 12 mesi oltre il limite di validità.			
11	<u>Irrigazione</u>			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare									
		11.1		L'irrigazione deve soddisfare il fabbisogno idrico della coltura evitando di superare la capacità di campo. In caso di assenza di irrigazione non è previsto alcun adempimento. Obbligo di rispettare il volume massimo di adacquamento stagionale e per intervento irriguo definiti nei disciplinari di produzione integrata. Nel caso di stagioni particolarmente siccitose che renda necessario ricorrere all'irrigazione di soccorso, pena la perdita o la pesante riduzione del reddito, si richiede di registrare l'intervento irriguo e la giustificazione relativa attraverso bollettini agrometeorologici o altre evidenze oggettive.		Modello di registrazione dei dati delle irrigazioni effettuate, data e volume di irrigazione per il pieno campo, periodo, volume totale del periodo e frequenza irrigua, per quella localizzata, anche nei casi di forniture irrigue non continue. Dati termopluviometrici aziendali o messi a disposizione dalle reti agrometeorologiche regionali.	CD	100%	√n	1 = assenza di registrazione dei dati di pioggia o irrigazione 2 = mancato rispetto del volume massimo di intervento permesso (o desunto da tabella dei volumi massimi d'irrigazione o da bilancio aziendale).			

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		11.2		E' vietato il ricorso all'irrigazione per scorrimento. Deroghe per i nuovi impianti di colture arboree alimentati da consorzi di bonifica che non garantiscono continuità di fornitura e per gli impianti arborei già in essere. Colture erbacee: l'irrigazione per scorrimento è ammissibile solo se vengono adottate le precauzioni necessarie alla massima riduzione degli sprechi.		In caso di OA: elenco delle aziende che ricorrono ad irrigazione per scorrimento da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CI	100%	√n	3			
		11.3		Dati relativi alla qualità delle acque e alle caratteristiche delle sorgenti e delle modalità di attingimento (se richiesti dai DPI regionali)			CD	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (1 o superiore).			Nessun obbligo.
12	Altri metodi di produzione e aspetti particolari			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.									
		12.1		Culture fuori suolo: ammesse solo se non a ciclo aperto, completa riciclabilità dei substrati e riutilizzazione agronomica delle acque reflue.		Registrazione dell'input delle acque reflue nel piano di concimazione o evidenza oggettiva del loro riutilizzo agronomico. Evidenza oggettiva della riciclabilità del substrato (schede tecniche o altro). In caso di OA: elenco delle aziende che praticano culture fuori suolo da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	√n	Gravità definita dai DPI regionale.			Nessun obbligo.
		12.2		Riscaldamento colture protette: i combustibili ammessi sono esclusivamente metano, olio e gasolio a basso contenuto di zolfo, combustibili di origine vegetale (pigne, pinoli, altri scarti di lavorazione del legno) e tutti i combustibili a basso impatto ambientale (sono ammessi tutti i sistemi di riscaldamento che impiegano energie alternative: geotermia, energia solare, reflui di centrali elettriche).		Documenti di acquisto dei combustibili con evidenza oggettiva delle loro caratteristiche. Nel caso di prodotti aziendali verificare il ciclo di origine (es. scheda di produzione) con evidenza della tipologia degli scarti di lavorazione e loro caratteristiche. In caso di OA: elenco delle aziende che praticano colture protette con evidenza del tipo di riscaldamento praticato da comunicare all'ODC ogni anno e ad ogni variazione.	CD e CI	100%	√n	3 = combustibili non previsti.	SI		
		12.3		Altri obblighi.		DPI Veneto	CD e CI	100%	√n	1			Vedi "Sistemazione e preparazione del suolo" (piccoli frutti), "Gestione fungaia" e "Gestione fasi produttive" (funghi coltivati), "Sistemazione e preparazione dell'ambiente di coltivazione" (colture floricole e ornamentali).
13	Raccolta			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.									
		13.1		Se disciplinati dalla Regione verificare il rispetto dei parametri per inizio raccolta.		Scheda di raccolta con registrazione parametri previsti dal DPI. Estrazione a campione delle schede da verificare in funzione delle colture praticate. Verifica analitica in campo in caso di visita in fase di raccolta. Per le aziende oggetto di verifica: almeno 2 schede di cui una del prodotto più rappresentativo in termini di superficie.	CD e CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore).			Nessun obbligo.

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		13.2		Se disciplinati dalla Regione verificare le modalità di raccolta e conferimento ai centri di stoccaggio / lavorazione.		Descrizione delle modalità di raccolta e conferimento in manuale di autocontrollo o altro documento. Verifica in sede di visita ispettiva. Verifica visiva del prodotto al centro di stoccaggio, ove possibile.	CD e CI	100%	√n	Qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, le Regioni stabiliscono il livello di gravità (2 o superiore).			Nessun obbligo.
14	Verifica qualitativa			Obblighi inerenti le analisi multiresiduali									
		14.1		Eseguire analisi multiresiduali in autocontrollo: OA (vedi documento adesione).		L'ODC verifica l'obbligo descritto (vedi paragrafo 6.5.2 comma 4 delle LGNPC). Ricerca dei principali p.a. registrati ma non ammessi dai DPI. Non si applica alla conformità ACA.	CD e CI		√n	OA: inadempienza grave non sanzionata.	SI	OA: inadempienza grave non sanzionata.	
		14.2		Esclusione unità elementari di coltivazione non conformi (punto 1.1) in base a esito analisi in autocontrollo eseguite direttamente dalle OA.		L'ODC verifica l'obbligo descritto. Non si applica alla conformità ACA.	CD e CI		√n	Azienda socia OA: 3 OA: inadempienza grave non sanzionata.		OA: inadempienza grave non sanzionata.	
		14.3		Esclusione unità elementari di coltivazione non conformi (punti 1.1 e 1.2) in base a esito analisi ODC		L'ODC verifica l'obbligo descritto. Non si applica alla conformità ACA.	CD e CI	100%	√n	Azienda singola: 3 OA: inadempienza grave non sanzionata.	SI	Azienda singola: sospensione. OA: inadempienza grave non sanzionata.	
15	Post-raccolta			Secondo quanto definito dalla Regione nel disciplinare.						Le inadempienze provocano la condizione di non conformità dei lotti. La frequenza di non conformità dei lotti determina l'esclusione o la sospensione del lotto o dell'intera azienda, come indicato nelle colonne "Esclusione lotto / unità elementare di coltivazione" e "Esclusione / sospensione azienda".	Regola generale post raccolta (paragrafo 8.3.3 delle LGNPC) Se il numero di lotti non conformi è ≤ 10% del campione si procede con l'esclusione dei lotti non conformi. Se il numero di lotti non conformi è compreso tra 10% e 25% si procede con l'esclusione dei lotti non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).	Regola generale post raccolta (paragrafo 8.3.3 delle LGNPC) L'azienda o la OA viene esclusa dal SQNPI con numero di lotti non conformi > 25%.	
		15.1		Rispetto normativa di settore post-raccolta trattamenti non consentiti.		Controllo registro trattamenti e campionamento per residui.	CD e CI	100%	√n		Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		15.2		Rispetto norme di commercializzazione CE.		Verifica da parte dell'ODC.	CI	100%	√n		Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		15.3		Rispetto dei requisiti minimi di qualità intrinseca.		Verifica analisi eseguite in autocontrollo.	CD e CI	100%	√n	Differmità del lotto qualora siano previste prescrizioni obbligatorie nei disciplinari, es. DOP-IGP.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		15.4		Rispetto dei requisiti igienico sanitari RMA.		Verifica certificati analisi su RMA.	CD e CI	100%	√n		Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		15.5		Rispetto del requisito minimo di qualità del prodotto trasformato riportato al punto 10.3.7 (ex capitolo 10.2.8) della Norma.		Verifica natura e provenienza lotti.	CD e CI	100%	√n	Esclusione in caso di mancato rispetto del requisito.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		15.6		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Monitorare e gestire la produzione dei reflui dell'impianto di trasformazione e/o conservazione e/o condizionamento: - registrare i reflui (quantità e tipologia); - predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi; - effettuare un riesame annuale del piano.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1 per ogni requisito non rispettato.			
		15.7		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Monitorare e gestire gli scarti ed i sottoprodotti della lavorazione: - registrare gli scarti e i sottoprodotti (quantità e tipologia); - predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione per la riduzione dei quantitativi prodotti e/o per un minor impatto ambientale degli stessi; - effettuare un riesame annuale del piano.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1 per ogni requisito non rispettato.			
		15.8		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Registrare il consumo di acqua dolce prelevata da corpo idrico superficiale o di falda ed utilizzata nell'impianto di trasformazione e/o condizionamento.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1			
		15.9		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione della risorsa idrica che preveda interventi per la riduzione del consumo ed il recupero delle acque reflue e di quelle meteoriche da trattare e destinare ad esempio a: - pulizia aree interne e piazzali; - irrigazione aree verdi adiacenti alle strutture interessate; - scarichi di servizi igienici. Il piano triennale è sottoposto a riesame annuale.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1			

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		15.10		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Monitorare il consumo di energia e predisporre un piano triennale di miglioramento della gestione delle risorse energetiche con interventi finalizzati alla riduzione del consumo e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. In alternativa si deve far ricorso a forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili certificate.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1			
		15.11		Requisiti ambientali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Predisporre un piano triennale di intervento che miri a ridurre gli imballaggi e a favorire la scelta di quelli riutilizzabili o prodotti con materiale riciclato.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1			
		15.12		Requisiti etico-sociali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Redigere un elenco aggiornato dei lavoratori impiegati, ivi compresi i parasubordinati, con indicazione del tipo di contratto applicato, della provenienza del lavoratore, genere, età, durata del contratto, durata del rapporto di lavoro e turnover.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	2			
		15.13		Requisiti etico-sociali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Iscriversi alla rete del lavoro agricolo di qualità istituito presso l'INPS oppure: - dimostrare di essere in regola con il versamento dei contributi (DURC); - dimostrare di non aver riportato condanne amministrative o penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	1			
		15.14		Requisiti etico-sociali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Effettuare la valutazione dei rischi tramite: - adozione del documento sulla valutazione dei rischi sul posto di lavoro (DVR); - monitoraggio degli infortuni sul posto di lavoro (adozione del registro degli infortuni).	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	2 per ogni requisito non rispettato.			
		15.15		Requisiti etico-sociali 2022 - Adempimento facoltativo alle disposizioni relative al processo di certificazione transitoria da parte degli operatori coinvolti nelle fasi post-raccolta. 2023 - Gli adempimenti alle disposizioni della certificazione transitoria diventeranno obbligatori.	Predisporre un piano aziendale all'interno del quale prevedere le modalità e i tempi di realizzazione degli impegni aziendali relativi a: - formazione a tutto il personale sul tema della sicurezza sul lavoro e della sostenibilità delle produzioni.	Certificazione facoltativa transitoria (paragrafo 2.1 della Norma).	CD	100%	√n	2			

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022														
				OBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)	
16	Rintracciabilità													
		16.1		Adozione di un sistema di rintracciabilità e completezza delle informazioni previste dal sistema (estremi documenti fiscali e non, di evidenza oggettiva, data e quantitativo venduto, identificativo del lotto, vendita con relativa quantità ed anagrafica acquirente).		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD	100%	√n	Esclusione in caso di assenza di sistema tracciabilità/rintracciabilità o di mancanza di una o più informazioni essenziali.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		16.2		Completezza delle registrazioni minime.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD e CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7	√n	Caso A - Registrazione incompleta e/o mancante senza perdita di rintracciabilità: richiedere aggiornamento. Caso B - Registrazione incompleta e/o mancante con perdita di identificazione e rintracciabilità:-esclusione lotto.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		16.3		In caso di preparatori / trasformatori: verifica del bilancio di massa (entrata, resa, uscita, giacenza) e della sua congruità.			CD e CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7	√n		Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		16.4		L'operatore deve dimostrare di aver separato in tutte le fasi il prodotto in maniera da escludere ogni possibile inquinamento con lotti di prodotto non gestiti in ambito SQNPI.			CD e CI	100%	√n	Se non è possibile distinguere il prodotto da lotti non gestiti in ambito SQNPI: sospensione dell'azienda.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
17	Marchio										Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		17.1		Evidenza oggettiva di quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD	100%		NC che non inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI, con possibilità di intervenire con AC. Lotto classificato non conforme solo in caso di non eliminazione delle cause di difformità.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		17.2		Evidenza oggettiva di quanto previsto dal regolamento d'uso del marchio.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD	100%		NC che inficia i requisiti per il mantenimento all'interno del SQNPI, senza possibilità di intervenire con AC. Non conformità grave = 3.	Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		17.3		Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale approvato, tale da non causare confusione al consumatore.		Verifica dell'etichettatura.	CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7			Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		
		17.4		Utilizzo del logo in maniera non difforme dal logo ufficiale approvato, tale da causare confusione al consumatore.		Verifica dell'etichettatura.	CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7			Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.		

Allegato A al Decreto n. 24 del 23 FEBBRAIO 2022

PIANO DI CONTROLLO SQNPI - VENETO 2022													
				OBBLIGHI	DEROGHE	NOTE	TIPOLOGIA CONTROLLO	FREQUENZA AZIENDA SINGOLA	FREQUENZA AZIENDE ASSOCIATE	GRAVITA'	ESCLUSIONE LOTTO / UNITA' ELEMENTARE DI COLTIVAZIONE	ESCLUSIONE / SOSPENSIONE AZIENDA	DISPOSIZIONI A LIVELLO REGIONALE (VENETO)
		17.5		Utilizzo improprio del logo su prodotti valutati non conformi in autocontrollo.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti o verifica ispettiva.	CD e CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7			Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		17.6		Utilizzo improprio del logo su prodotti non inseriti nel SQNPI.			CD e CI	100% Numero lotti da verificare: da 1 a 10 lotti: n. 1 da 11 a 50 lotti: n. 2 da 51 a 100 lotti: n. 3 da 101 a 500 lotti: n. 4 da 501 a 5.000 lotti: n. 5 da 5.001 a 50.000 lotti: n. 6 oltre 50.000 lotti: n. 7			Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		17.7		Altri abusi d'uso del marchio tali da non: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD e CI				Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	
		17.8		Altri abusi d'uso del marchio tali da: - causare confusione al consumatore; - danneggiare l'immagine del marchio o del sistema qualità.		Tramite registrazioni o raccolta di documenti.	CD e CI				Vedi regola generale post-raccolta.	Vedi regola generale post-raccolta.	

ABBREVIAZIONI

CD = controllo documentale; CI = controllo ispettivo; RMA = residui massimi ammessi; CAC = conformità agricola comunitaria; GDI = Gruppo Difesa Integrata. Per le altre abbreviazioni si rimanda al documento: SQNPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2022.